

anni prima era affittuario; e proprietario a patti veramente iniqui verso il venditore, perchè, quanto maggiore è l'insistenza di chi vuol vendere, altrettanto straordinarie sono le concessioni che domanda chi vuol comprare.

Ora, se da questo articolo si togliesse la facoltà all'enfiteuta di alienare nel ventennio, e si desse, invece, alla Società la facoltà di potere autorizzare questa vendita anche prima del ventennio, quando crederà, verrebbe ad essere spostato il termine del diritto; e da questo spostamento ne verrebbe che al giudizio del contadino ignaro sarebbe sostituito il giudizio di una Società cosciente.

È quindi l'esperienza di quello, che è avvenuto in questi casi, che mi detta questa misura, la quale, mentre pare troppo severa quando vieta nel ventennio all'enfiteuta la cessione viene ad essere attenuata infinitamente, quando dà alla Società il diritto di poter fare questa cessione anche prima del ventennio; poichè suppongo che la Società non la farà nell'interesse privato, come, per interesse privato, e non intelligente, la farebbe il contadino, appena divenuto enfiteuta.

L'emendamento proposto da me, e al quale accennai anche quando parlai nella discussione generale, è mosso dalla esperienza di ciò che è avvenuto per la quotizzazione dei demani comunali, esperienza che non credo solo calabrese, ma che ritengo verificatasi in quasi tutte le regioni meridionali.

Se questa remora non metteremo, avremo quelle, che abbiamo avuto con le quotizzazioni demaniali; cioè cominceremo con dare in enfiteusi i beni a coloro, che sono nullatenenti, ma dopo quattro o cinque anni vedremo ingranditi i latifondi limitrofi.

Queste sono le ragioni del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Lucifero ha ricordato ciò che è accaduto per le quotizzazioni demaniali nel Mezzogiorno. Una precisa disposizione vieta per un ventennio la cessione delle quote assegnate ai contadini poveri; ed è pur vero che questo divieto non ha sortito l'effetto, che il legislatore ne sperava, poichè contro la necessità delle cose non vi è legge; epperò, sia sotto forma di anticresi, sia sotto altre forme che furono via via esco-

gitate, i quotisti si sono spogliati delle loro quote; e se ne sono spogliati, come giustamente ha ricordato l'onorevole Lucifero, spesso a condizioni disastrose, facendo risorgere il latifondo.

Ora l'onorevole Lucifero argomenta per analogia da questa esperienza legislativa e osserva che è inutile sancire anche qui un divieto, che alla prova dei fatti si è dimostrato inefficace.

Ma l'analogia non regge; perchè nel caso delle quotizzazioni demaniali spettò al comune far dichiarare la decadenza, mentre qui tale diritto è concesso ad una società privata. E l'interesse, che questa società avrà di far dichiarare la decadenza della concessione, ci è guarentigia che ben diversi saranno questa volta gli effetti del divieto. Spesso i Comuni dormono, ma le Società private, onorevole Lucifero, vegliano.

D'altra parte non pare all'onorevole Lucifero che il rimedio da lui proposto sia peggiore del male? Egli vorrebbe rendere perpetuo il divieto. Ma come si potrà allora promuovere quella che è stata chiamata la proprietà coltivatrice, se si tolga al contadino la speranza di poter alienare il fondo, con le sue fatiche migliorato, per provvedere, a cagion d'esempio, al collocamento dei figliuoli o ai bisogni della sua vecchiaia?

Spero perciò che l'onorevole Lucifero non vorrà insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero Alfonso insiste nel suo emendamento?

LUCIFERO ALFONSO. Non vi insisto perchè sono persuaso che verrebbe respinto. Ho però la certezza che i fatti mi daranno ragione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 32. *(È approvato).*

Art. 33.

Le Società regolarmente costituite per l'esercizio delle operazioni indicate all'articolo primo, godranno delle seguenti agevolanze fiscali:

1. Per un periodo di tre anni dal giorno in cui le società cominceranno a funzionare sarà ridotta di nove decimi la tassa di registro pel trapasso dei fondi rustici dagli Istituti di emissione e loro crediti fondiari alla società; e per un periodo di anni 20 dallo stesso giorno saranno ridotte di tre quarti le tasse di trasferimento per gli atti stipulati dalle stesse società per le rivendite a terzi, e le altre operazioni e gli altri fini indicati all'articolo 28, e per le vendite